

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
XI Legislatura
Delibera Num. 36 del 06/06/2024
Seduta Num. 20

Questo giovedì 06 **del mese di** Giugno
dell' anno 2024 **si è riunito in** BOLOGNA

l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

1) Petitti Emma	Presidente
2) Rainieri Fabio	Vicepresidente
3) Zamboni Silvia	Vicepresidente
4) Bergamini Fabio	Consigliere Segretario
5) Montalti Lia	Consigliere Segretario
6) Costa Andrea	Consigliere Questore

Funge da Consigliere Segretario: Bergamini Fabio

Proposta: UPA/2024/37 del 03/06/2024

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI AGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 E PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 39/2013, DELL'ART. 35 BIS DEL D.LGS. 165/2001, DEGLI ARTT. 6 E 13 DEL D.P.R. 62/2013 E DELL'ART. 18 BIS DELLA L.R. N. 43/2001 - VIGILANZA E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN ASSEMBLEA LEGISLATIVA - AGGIORNAMENTO.

Iter di approvazione previsto: Delibera UP

Parere di regolarità amministrativa di Legittimità: MARESCA LEA espresso in data 04/06/2024

Parere di regolarità amministrativa di Merito: DRAGHETTI LEONARDO espresso in data 05/06/2024

Responsabile del procedimento: Lea Maresca

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti:

- l'art. 21 della legge n. 21/2024 ("Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal t.u. di cui al d.lgs. n. 58/1998, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel c.c. applicabili anche agli emittenti") che ha modificato l'art. 4 "Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati" del d.lgs. n. 39/2013 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, co. 49 e 50, della l. n. 190/2012"), riducendo il periodo cui fare riferimento per la verifica della sussistenza di cause di inconferibilità a un anno antecedente l'assunzione dell'incarico, in luogo dei due anni previsti dalla norma; inoltre, mediante l'introduzione del nuovo comma 1-bis (art. 4), l'art. 21 richiamato procede a una rimodulazione dell'inconferibilità in ragione del tipo di incarico svolto in precedenza, prevedendo che nell'ipotesi in cui l'incarico (la carica o l'attività professionale) assuma scarsa rilevanza (poiché ha carattere occasionale o non esecutivo o di controllo), è sufficiente adottare, successivamente all'assunzione dell'incarico, misure organizzative e di trasparenza presso l'ente pubblico che siano atte a gestire potenziali conflitti di interesse;
- l'art. 13 ter del d.l. n. 4/2022 ("Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico") convertito in l. n. 25/2022, che ha stabilito che "l'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione" e che "gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al co. 1 hanno validità fino alla loro scadenza naturale"; tale disposizione ha effetto sino al "31 dicembre 2024" (termine introdotto dall'art. 1 bis comma 1 del d.l. n. 215/2023 "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", convertito in legge con la l. n. 18/2024)".

Vista la propria deliberazione del 5 dicembre 2023, n. 72 recante "Linee di indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e per l'applicazione del d.lgs. 39/2013, dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, degli artt. 6 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 18 bis della l.r. n. 43/2001 - Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa" ed in particolare il relativo allegato B) "Linee di indirizzo per l'applicazione del d.lgs. 39/2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, degli artt. 6 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 18 bis della L.R. n. 43 del 2001 - Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa" che comprende le Tabelle 1 e 2 riepilogative delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità; Considerato necessario aggiornare modificando come segue le Linee di indirizzo di cui al citato allegato B) e le Tabelle 1 e 2 ai contenuti delle disposizioni normative sopra richiamate integrandole con alcune indicazioni applicative:

- nel testo del punto 1 del paragrafo 2 del Capo II delle Linee di indirizzo di cui all'allegato B), è apportata la seguente modifica: dopo le parole "artt. 3, 4" è inserita la locuzione "comma 1 e comma 1-bis";
- nel testo del punto 1 del paragrafo 3 del Capo II delle Linee di indirizzo di cui all'allegato B) sono aggiunti i seguenti periodi: "La dichiarazione ha ad oggetto anche i casi in cui, ai sensi del novellato art. 4, comma 1-bis del d.lgs. n. 39/2013, il soggetto da incaricare abbia svolto nell'anno precedente incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione o attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dalla Regione, di carattere occasionale o non esecutivo o di controllo; in tali ipotesi non si applicano i divieti di conferimento previsti dal comma 1 della medesima norma e l'interessato deve specificare (in apposita sezione della dichiarazione non destinata alla pubblicazione da conservare agli atti del procedimento), la tipologia di attività svolta, nonché il soggetto pubblico o privato a favore del quale è stata effettuata, per consentire il controllo e la gestione di eventuali conflitti di interessi, anche potenziali, da parte della struttura competente di cui al successivo Capo IV paragrafo 1.

La regolazione, nelle presenti Linee di indirizzo, di tale fattispecie e la pubblicazione della relativa dichiarazione costituiscono presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire i potenziali conflitti di interessi, ai sensi del citato art. 4, comma 1-bis.

Ai sensi dell'art. 13-ter del d.l. n. 4/2022 convertito dalla l. n. 25/2022 e per le finalità nello stesso esplicitate, i

divieti di cui all'art.7, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013 non si applicano ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ferma restando la validità, fino alla loro scadenza naturale, degli incarichi assegnati nel regime transitorio; la disposizione ha effetto sino al 31 dicembre 2024 (o alla diversa data che verrà stabilita in futuri interventi normativi).”;

- il primo periodo del punto 2 del paragrafo 3 del Capo II delle Linee di indirizzo di cui all'allegato B) è sostituito dal seguente: “La dichiarazione deve essere corredata da un elenco di tutti gli incarichi, le cariche e le attività professionali che la persona da nominare svolge o ha svolto nell'ultimo anno, nonché delle eventuali condanne penali riportate.”;
- nei testi del punto 9 del paragrafo 3 del Capo II e del punto 6 del paragrafo 7 del Capo II delle Linee di indirizzo di cui all'allegato B), è apportata la seguente modifica: le parole “e che possano” sono sostituite dalle parole “o che possano”;
- nel testo del paragrafo 1 del Capo IV delle Linee di indirizzo di cui all'allegato B), dopo il punto 2 è inserito il seguente punto: “2 bis) I controlli di cui al presente paragrafo sono effettuati anche ai fini degli adempimenti di cui al Capo II paragrafo 3 punto 1”;
- alla fine della lettera f) del punto 1.3.1 del paragrafo 1.3 del Capo II delle Linee di indirizzo di cui all'allegato B), sono aggiunte le seguenti parole: “propri fini (applicazione delle cause di inconferibilità e incompatibilità).”;
- alla fine del punto 1) del paragrafo 7 del Capo II delle Linee di indirizzo di cui all'allegato B), sono aggiunte le seguenti parole: “, i moduli messi a disposizione dal RPCT.”;
- nelle tabelle 1.1 “Conferimento di incarichi amministrativi di vertice presso le strutture dell'Assemblea legislativa”, 1.2 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso le strutture dell'Assemblea legislativa” e 1.4 “Conferimento di incarichi di “amministratore” di enti pubblici” comprese nelle Linee di indirizzo di cui all'allegato B), è apportata la seguente modifica: le parole “nei due anni antecedenti” riportate in corrispondenza dei richiami all'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013 sono sostituite dalle parole “nell'anno antecedente”;
- nelle tabelle 1.1 “Conferimento di incarichi amministrativi di vertice presso le strutture dell'Assemblea legislativa”, 1.2 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso le strutture dell'Assemblea legislativa”, 1.3 “Conferimento di incarichi di “amministratore” di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale” e 1.4 “Conferimento di incarichi di “amministratore” di enti pubblici” comprese

nelle Linee di indirizzo di cui all'allegato B), nel campo note corrispondente ai richiami all'art. 7, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013 è inserita la seguente precisazione: "Ai sensi dell'art. 13-ter del d.l. n. 4/2022 convertito in l. n. 25/2022 e per le finalità nello stesso esplicitate, e dell'art. 1 bis comma 1 del d.l. n. 215/2023 convertito in l. n. 18/2024, fino al 31 dicembre 2024 (o alla diversa data che verrà stabilita in futuri interventi normativi) i divieti di cui all'art.7, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013 non si applicano ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ferma restando la validità, fino alla loro scadenza naturale, degli incarichi assegnati nel regime transitorio.";

- in coerenza con la progressiva e graduale digitalizzazione della modulistica utilizzata per gli adempimenti previsti dalle presenti Linee di indirizzo, al punto 5 del paragrafo 1 del Capo III delle Linee di indirizzo di cui all'allegato B), le parole "pubblicato sulla intranet regionale nella sezione dedicata all'anticorruzione" sono sostituite dalle seguenti: "messo a disposizione sulla intranet regionale.". Al punto 3 del paragrafo 2 del Capo III sono eliminate le seguenti parole: ", nella sezione dedicata all'anticorruzione".

Dato atto che spetta alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza proporre l'aggiornamento dei contenuti della citata delibera n. 72/2023 in caso di sopravvenute modifiche normative quali quelle superiormente citate;

Visto il documento predisposto e presentato a tale scopo dalla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, allegato al presente atto alla lettera B), quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "*Linee di indirizzo per l'applicazione del d.lgs. 39/2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, degli artt. 6 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 18 bis della L.R. n. 43 del 2001 - Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa*" che comprende le Tabelle 1 e 2 riepilogative delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, aggiornato alla legge 21/2024 e al d.l. n. 4/2022;

Ritenuto necessario, per ragioni di unitarietà della disciplina, approvare le nuove "*Linee di indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e per l'applicazione del d.lgs. 39/2013, dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, degli artt. 6 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 18 bis della l.r. n. 43/2001 - Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa. - Aggiornamento*", comprensive dell'allegato A, ancorché non modificato rispetto alla formulazione della

delibera n. 72 del 2023, e dell'allegato B) come modificato dal presente atto;

Richiamate:

- la propria deliberazione 3 maggio 2017, n. 32 *"Il sistema dei controlli interni nella Direzione generale - Assemblea legislativa"*, successivamente integrata con la deliberazione n. 87/2017.
- la deliberazione della Giunta regionale del 27 marzo 2023 n. 476 *"Aggiornamento del sistema professionale della Regione Emilia-Romagna ai sensi del titolo III del CCNL Funzioni locali 2019/2021. Approvazione delle declaratorie dei profili professionali e reinquadramento dei dipendenti del comparto nel nuovo sistema professionale dal 1° aprile 2023"*, con espressa intesa dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa;
- la deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2023 n. 2317 *"Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024"*, con espressa intesa dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa;
- la propria deliberazione 25 gennaio 2024, n. 5 *"Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 della Direzione generale Assemblea legislativa"*;

Richiamato:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Visti i pareri allegati;

A voti unanimi

d e l i l b e r a

1. di approvare i documenti allegati al presente atto sotto le lettere A) **"Linee di indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)"** e B) **"Linee di indirizzo per l'applicazione del d.lgs. 39/2013,**

dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, degli artt. 6 e 13 del d.p.r. 62/2013 e dell'art. 18 bis della l.r. n. 43 del 2001 - Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa" che comprende le tabelle 1 e 2, quali sue parti integranti e sostanziali;

2. che dalla data della sua adozione il presente provvedimento e i relativi allegati sostituiscono, per l'applicazione degli istituti giuridici e le tipologie di vigilanza ivi contemplati, la delibera dell'Ufficio di presidenza n. 72 del 2023;
3. di stabilire che nel caso in cui sia necessario adeguare le tabelle riepilogative di cui al punto 1 in ragione di ulteriori interventi normativi le stesse possano essere direttamente aggiornate dalla Rpct e pubblicate secondo le modalità indicate al successivo punto;
4. di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale secondo le indicazioni dell'art. 72, comma 2 del d.p.r. 445/2000 e dell'art. 12 del d.lgs. 33/2013 e nell'intranet regionale e di darne adeguata comunicazione alle strutture e al personale dell'Assemblea legislativa.

Linee di indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1 – Ambito di applicazione e indicazioni generali

1. Le presenti Linee di indirizzo, in attuazione degli obblighi stabiliti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), forniscono indicazioni organizzative per assicurare un controllo efficace sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a garanzia dell'esigenza di certezza pubblica, oltre che di semplicità dell'azione amministrativa.

Le dichiarazioni sostitutive, in senso lato autocertificazioni, oggetto dei controlli si distinguono come segue:

- **dichiarazione sostitutiva di certificazione** è il documento sottoscritto dall'interessato in sostituzione delle normali certificazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti elencati nell'art. 46 del citato decreto;
- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** è il documento sottoscritto dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali non ricadenti tra quelli attestabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche non riguardanti direttamente il dichiarante, purché a sua diretta conoscenza e rese nel proprio interesse (art. 47 del citato decreto).

2. Sono esclusi dall'autocertificazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.p.r. 445/2000 i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

3. Le dichiarazioni devono essere presentate con le modalità di cui all'art. 38 del d.p.r. 445/2000 ai sensi del quale devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

4. Si precisa che per i controlli riguardanti le dichiarazioni rilasciate ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e dell'art. 35-bis, comma 1, lett. b) del d.lgs. 165/2001, si applicano le disposizioni di cui all'allegato B).

CAPO II – TIPOLOGIA E MODALITA' DEI CONTROLLI

1 - Tipologie di controllo

1. Ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

2. L'idoneità dei controlli viene valutata dal dirigente con riferimento al singolo procedimento e alla specifica normativa di settore.

3. I controlli possono essere preventivi o successivi. I controlli preventivi sono svolti durante l'iter procedimentale; quelli successivi a seguito dell'adozione del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento.

4. Il controllo può essere effettuato a campione secondo le modalità di cui al paragrafo 4. Alcuni tipi di procedimenti amministrativi, data la loro natura ed il regime normativo che li regola, escludono che i controlli possano essere effettuati solo su un campione dei beneficiari. In questi casi si procede ai controlli su tutte le dichiarazioni, ai fini della verifica del possesso effettivo dei requisiti richiesti dalla legge. Restano salvi gli obblighi derivanti da disposizioni specifiche su tempi e modalità di controlli previsti da normative speciali.

5. Si procede a controllo puntuale, cioè su singole dichiarazioni, nel caso sussistano "fondati dubbi" sulla veridicità dei contenuti delle medesime.

Gli indici sintomatici per l'effettuazione del controllo puntuale sono così individuati:

- la non verosimiglianza del contenuto della dichiarazione sostitutiva;
- la contraddittorietà tra le dichiarazioni sostitutive contenute nell'ambito dello stesso documento;
- la contraddittorietà tra il contenuto della dichiarazione sostitutiva e le informazioni già in possesso dell'Amministrazione regionale.

Il controllo puntuale sulle dichiarazioni sostitutive potrà avvenire in ogni momento, allorché il responsabile del procedimento interessato, sentito il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, constati la sussistenza di tali indici sintomatici.

2 – Soggetti competenti ad effettuare i controlli

1. Ciascun dirigente è tenuto ad attivare e gestire i controlli concernenti i procedimenti amministrativi di propria competenza.
2. Dell'effettuazione dei controlli possono essere incaricati addetti della struttura amministrativa, sotto la supervisione del dirigente. E' opportuno garantire la rotazione tra i soggetti che compiono i controlli.
3. In caso di controlli interni sui dipendenti, il dipendente incaricato non deve coincidere con il dichiarante controllato.

3 - Modalità dei controlli

1. Il criterio di selezione delle dichiarazioni da controllare deve essere oggettivo in modo da assicurare la necessaria imparzialità e scelto tra uno dei seguenti:
 - con sorteggio periodico (ad es. trimestrale/semestrale), riferito alle istanze presentate nel periodo precedente preso a riferimento;
 - con sorteggio a tantum, nei casi in cui sia fissato un unico termine di presentazione delle istanze contenenti le autodichiarazioni;
 - con sorteggio definito su base numerica (per esempio n. 1 pratica ogni n. x di pratiche gestite).

4 – Modalità di determinazione del campione su cui effettuare i controlli

1. Il campione minimo da sottoporre al controllo è il 5% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.
2. Qualora il numero degli atti da controllare sia tale che l'applicazione della suddetta percentuale generi numeri inferiori a 1, il relativo controllo avrà ad oggetto una dichiarazione. In tutti gli altri casi se la parte decimale è uguale o superiore a 5, si arrotonda per eccesso all'unità superiore; se è minore di 5, si arrotonda per difetto all'unità inferiore.
3. Ciascun dirigente, con proprio atto, può stabilire di ampliare il campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo ovvero di effettuare controlli a tappeto. L'ampiezza del controllo deve comunque essere commisurata al numero di dichiarazioni sostitutive acquisite nell'ambito del procedimento di competenza,

alla semplicità del metodo di controllo e al rischio di irregolarità, valutato anche in base a quanto avvenuto precedentemente e all'impatto correlato all'eventuale falsa dichiarazione.

4. Il metodo da utilizzare per definire il campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo deve essere necessariamente improntato a garanzia dell'esigenza di casualità delle verifiche ed è quello del sorteggio pubblico mediante un generatore di numeri casuali. Il campione viene individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile nell'Intranet regionale, inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:

- valore minimo: sempre 1;
- valore massimo: numero delle dichiarazioni da controllare;
- numeri da generare: percentuale prevista per il controllo (5% o altra percentuale definita dal dirigente);
- seme generatore: primo numero estratto a sorte sulla ruota di Roma del gioco del lotto, con riferimento all'ultima estrazione utile prima del giorno fissato per il sorteggio.

5. La pubblicazione nella intranet regionale dell'avviso di effettuazione del sorteggio deve essere antecedente alla data di estrazione del lotto utile ai fini del sorteggio.

6. Gli atti cui sono allegate le dichiarazioni sostitutive oggetto di controllo sono numerati progressivamente, in via preventiva al sorteggio, e sono sottoposti al controllo quelli che sono collocati nelle posizioni corrispondenti ai numeri generati.

7. Le dichiarazioni riguardanti i dati di un soggetto non passibili di cambiamento (come per esempio titolo di studio) già controllate in passato, non sono oggetto di ulteriori controlli.

8. Le operazioni di sorteggio sono effettuate a cura del soggetto individuato ai sensi del paragrafo 2, alla presenza di due testimoni. I medesimi soggetti provvedono alla redazione di un verbale che viene tenuto agli atti.

5 - Criteri per il controllo delle dichiarazioni

1. Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, si prospettano due tipi di controllo secondo le indicazioni dell'art. 43 dello stesso decreto, utilizzati nel seguente ordine:

- diretto, ovvero attraverso consultazione degli archivi/banche dati delle amministrazioni certificanti (cioè, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei loro archivi i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle amministrazioni precedenti), nel caso sia stata sottoscritta apposita convenzione;
- indiretto, qualora, ai fini della verifica, si renda necessario ottenere la fattiva collaborazione dell'amministrazione certificante. In tale ipotesi la struttura competente ad effettuare i controlli richiede direttamente all'amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati e le informazioni in possesso della stessa, senza procedere all'acquisizione del certificato sostituito dalla dichiarazione.

2. Si procede attraverso accertamenti d'ufficio con controllo diretto e indiretto anche nell'ipotesi in cui il cittadino non abbia presentato dichiarazioni sostitutive, ma si sia limitato ad indicare all'amministrazione procedente l'ufficio depositario dei documenti contenenti le informazioni necessarie a comprovare stati, fatti o qualità.

3. Ai sensi dell'articolo 43 del d.p.r. 445/2000, l'acquisizione diretta della documentazione, mediante consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, avviene:

- a. in base ad un'autorizzazione con la quale l'amministrazione certificante indica a quella procedente i limiti e le condizioni di accesso ai propri archivi, al fine di salvaguardare la riservatezza dei dati personali;
 - b. nel rispetto del divieto, per l'amministrazione procedente, di accedere a dati diversi da quelli sui quali è necessario procedere alla verifica;
 - c. utilizzando esclusivamente il canale telematico;
 - d. nel rispetto dell'obbligo, per le amministrazioni certificanti, di consentire – senza oneri – la consultazione telematica dei propri archivi informatici.
4. Il controllo può anche essere effettuato attraverso la consultazione dei portali istituzionali o delle sezioni di “Amministrazione trasparente” che contengono dati o informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria.
5. In applicazione del comma 3 dell'art. 72 del citato decreto, l'amministrazione certificante deve fornire risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni. La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio nei confronti del dipendente dell'amministrazione certificante a cui sia stata assegnata la responsabilità di rispondere alle richieste di verifica.

6 - Durata del procedimento di controllo e relazione conclusiva

1. La procedura di controllo deve essere conclusa entro 90 giorni dalla data del sorteggio pubblico.
2. Entro i successivi 15 giorni dal termine delle operazioni di controllo, il dirigente ovvero il diverso soggetto incaricato del controllo ai sensi del paragrafo 2, predispone una relazione conclusiva sull'attività svolta e sugli esiti conseguenti da inviare al Direttore generale e al RPCT.
3. La documentazione acquisita e verificata, unitamente alla relazione conclusiva sui controlli, è conservata nel fascicolo della pratica sottoposta a controllo.

7 - Irregolarità od omissioni delle dichiarazioni

1. L'articolo 71, comma 3 del d.p.r. 445/2000 disciplina il caso in cui siano rilevabili d'ufficio irregolarità od omissioni nelle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, che non costituiscono falsità.
2. Qualora, durante l'istruttoria, si riscontrino irregolarità od omissioni, rilevabili d'ufficio, che non costituiscono falsità il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato che deve provvedere alla regolarizzazione o al completamento entro il termine indicato; in mancanza il procedimento non può avere seguito.
3. Anche in caso di regolarizzazione, rimane salva la facoltà di effettuare i controlli di veridicità.

CAPO III –SISTEMA SANZIONATORIO

1 - Dichiarazioni non veritiere o mendaci. Sanzioni penali e decadenza dai benefici

1. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci si applica, ricorrendone i presupposti, quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, riguardanti rispettivamente la decadenza dai benefici e le responsabilità penali.
2. Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni sostitutive rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, del d.p.r. 445/2000 sono considerate come rese a pubblico ufficiale.
3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato decreto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

4. Qualora nel corso dell'attività di controllo emerga un fatto configurabile come reato perseguibile di ufficio sussiste l'obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica competente, ai sensi dell'art. 331 del c.p.p..
5. Accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità il responsabile del procedimento:
 - a. dichiara la decadenza dal beneficio, se l'accertamento viene effettuato prima della concessione dello stesso (durante l'istruttoria procedimentale);
 - b. dichiara la decadenza e la revoca dal beneficio, nel caso in cui lo stesso sia già stato concesso;
6. Nel caso del punto 5 lettera a), il procedimento nell'ambito del quale sono state acquisite le dichiarazioni si conclude con un provvedimento che nega la concessione del beneficio, motivato in relazione all'accertata falsità della dichiarazione sostitutiva (art. 75 del d.p.r. 445/2000).
7. Nel caso del punto 5 lettera b), l'Amministrazione, accertata la falsità della dichiarazione sostitutiva successivamente alla conclusione del procedimento nell'ambito del quale sono state acquisite le dichiarazioni false, provvede, con apposito provvedimento motivato in relazione all'accertata falsità, a revocare il beneficio concesso.
8. Al fine di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, il riscontro della falsa dichiarazione è reso noto all'interessato stesso.
9. Trattandosi di provvedimenti a contenuto sfavorevole, devono essere notificati all'interessato.
10. La comunicazione all'interessato del riscontro di false dichiarazioni, al fine di garantire la sua possibilità di partecipazione al procedimento, non implica che questi possa partecipare alla fase di verifica e accertamento della presenza degli elementi di non veridicità. In tale fase, infatti, all'Amministrazione deve essere garantito un livello di riservatezza tale da non compromettere l'effettività e l'efficacia delle verifiche e dei controlli in corso di svolgimento. La partecipazione al procedimento deve, pertanto, essere garantita solo in funzione dell'adozione del provvedimento finale che nega la concessione del beneficio o dichiara la decadenza dallo stesso, se già concesso.
11. La dichiarazione mendace comporta altresì il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

2 - Assenza di responsabilità dell'Amministrazione

1. L'articolo 73 del d.p.r. 445/2000 dispone che le pubbliche amministrazioni ed i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Linee di indirizzo per l'applicazione del d.lgs. 39/2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, degli artt. 6 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 18 bis della L.R. n. 43 del 2001 – Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1 – Ambito di applicazione

1. Il presente atto è predisposto per assicurare un'interpretazione univoca e un'uniforme applicazione in Assemblea legislativa degli istituti disciplinati dalle seguenti fonti:
 - D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico;
 - art. 35 bis *“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”* del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165: divieto di assegnazione a commissioni di concorso, di gara o di valutazione per l'erogazione di benefici, nonché a uffici specifici di persone condannate, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190 del 2012 in recante disposizioni in materia di prevenzione della corruzione;
 - Codici di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62 del 2013, in particolare art. 6 *“Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse”* e art. 13 *“Disposizioni particolari per i dirigenti”* e alla delibera di Giunta n. 905 del 18/06/2018 adottata di intesa con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa;
 - art.18 bis *“Disposizioni per prevenire conflitti d'interesse nell'assegnazione di personale”* della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.
2. Si precisa che per i controlli non riguardanti gli istituti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'allegato A) *“Linee di indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)”*.

CAPO II – INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 39/2013

1. Tipologie di incarichi

1. Gli incarichi oggetto della disciplina del d.lgs. 39/2013, di interesse dell'Assemblea, sono ascrivibili a tre tipologie:
 - Incarichi amministrativi di vertice;
 - Incarichi dirigenziali;
 - Incarichi di amministratore di ente pubblico o di ente di diritto privato in controllo pubblico.

1.1 Incarichi amministrativi di vertice

Nell'organizzazione regionale rientra nella categoria degli *“incarichi amministrativi di vertice”*:

- l'incarico di Direttore generale dell'Assemblea legislativa.

1.2 Incarichi dirigenziali

Gli incarichi dirigenziali, ai fini dell'applicazione del D.lgs. n. 39/2013, si distinguono in *“interni”* ed *“esterni”*.

1.2.1. Rientrano nella categoria degli “incarichi dirigenziali interni”:

- a. gli incarichi di Responsabile di Settore o di Area, affidati a personale, anche non dirigente, inquadrato negli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;
- b. gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a titolari di incarichi di elevata qualificazione esclusivamente in caso di delega di funzioni decisionali finali di natura provvedimentoale con o senza impegno di spesa, con verifica della inconfiribilità e dell'assenza di incompatibilità a decorrere dalla data di attribuzione della delega;
- c. incarichi dirigenziali comunque denominati, nelle strutture speciali (uffici di diretta collaborazione politica) dell'Assemblea legislativa affidati a personale, anche non dirigente, inquadrato negli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione.

1.2.2. Rientrano nella categoria degli “incarichi dirigenziali esterni”:

- a. gli incarichi di Responsabile di Settore o di Area affidati a persone non inquadrare in organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;
- b. gli incarichi dirigenziali comunque denominati, nelle strutture speciali (uffici di diretta collaborazione politica), dell'Assemblea legislativa, affidati a persone non inquadrare negli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione.

1.3. Incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico regionale.

Le disposizioni e gli adempimenti in materia di inconfiribilità e incompatibilità, di cui al d.lgs. n. 39/2013, sono aggiuntivi e non sostitutivi di quelli previsti, in materia di nomine, dalla L.R. 27 maggio 1994, n. 24, recante *“Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale”*.

1.3.1 Definizione di “amministratore”

- a. Ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. 39/2013, è “amministratore” il titolare di un incarico che comporti l'esercizio di “poteri gestionali diretti”, che implica anche il potere di compiere atti in nome e per conto dell'ente e di obbligare l'ente verso terzi;
- b. Sono “amministratori”, oltre ai soggetti citati dal legislatore (Presidente con deleghe gestionali dirette e Amministratore delegato), con riferimento alle società, anche l'amministratore unico e il consigliere delegato (a cui sono attribuite singole deleghe gestionali), secondo il modello societario prescelto;
- c. Negli enti privati non societari (fondazioni, associazioni e altre istituzioni private) gli amministratori che rivestono le funzioni di gestione e che hanno il potere di rappresentanza, cioè quello di impegnare l'ente nei confronti di terzi, sono previsti nei rispettivi Statuti o, se trattasi di enti con personalità giuridica, sono indicati nei relativi registri, quali, ad esempio, il RUNTS o il Registro delle persone giuridiche di diritto privato;
- d. Le cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013, sono applicabili anche al liquidatore di una società, in quanto tale figura non si limita a svolgere attività meramente liquidatorie o conservative ma è titolare di poteri gestori e di poteri rappresentativi e, pertanto, si sostituisce agli amministratori o ad altre figure assimilabili;
- e. La locuzione “organo di indirizzo” di cui all'art. 1, comma 2, lett. l), del decreto in esame, va riferita, considerato il contesto, agli organi, comunque denominati nelle norme o negli atti costitutivi o negli statuti degli enti, che rivestono natura “amministrativa”, in quanto i relativi componenti, tutti o alcuni di essi, possono essere titolari di poteri gestionali diretti a rilevanza esterna, nei termini sopra precisati, in forza di un mandato;

- f. Il consigliere di amministrazione, o figura analoga, a cui non siano attribuiti poteri gestionali, non è riconducibile alla figura dell'“amministratore”, secondo la definizione che ne dà il D.lgs. n. 39/2013 ai propri fini (applicazione delle cause di inconferibilità e incompatibilità).

1.3.2. Precisazioni sulla categoria “Enti pubblici”

- a. Ai fini dell'applicazione del D.lgs. n. 39/2013, si devono considerare solo gli “amministratori” degli enti di diritto pubblico non territoriali, secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 39/2013;
- b. Sono enti pubblici non territoriali regionali gli enti del Sistema delle Amministrazioni regionali, di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. d) della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, e comunque ogni altro ente di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici (quali, ad esempio, i Consorzi di bonifica), istituiti, vigilati o finanziati dalla stessa Regione Emilia-Romagna che conferisce l'incarico o i cui amministratori siano da questa nominati.

1.3.3. Precisazioni sulla categoria “Enti di diritto privato in controllo pubblico”

- a. Ferma restando la definizione di “ente di diritto privato in controllo pubblico” di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) del d.lgs. 39/2013, rientrano in tale categoria tutti gli enti che, pur rivestendo una forma giuridica di natura privatistica, qualsiasi essa sia (società, fondazione, associazione o altro), presentino i seguenti requisiti:
- ente sottoposto a “controllo pubblico”;
 - ente che esercita attività di cura dell'interesse pubblico con l'utilizzo di risorse pubbliche (esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni, gestione di servizi pubblici);
- b. Per quanto riguarda la nozione di controllo pubblico si precisa che:
- per quanto riguarda le società partecipate, per controllo si intende la sottoposizione a controllo analogo o al controllo ai sensi dell'art. 2359, c.c., da parte di pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
 - per le altre tipologie di enti privatistici (es. associazioni, fondazioni), il requisito si considera soddisfatto se le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici hanno poteri di nomina dei vertici o dei componenti dei relativi organi (intesi esclusivamente come amministratori);
- c. Si precisa che sono esclusi dal novero degli enti di diritto privato che esercitano attività di cura dell'interesse pubblico con l'utilizzo di risorse pubbliche:

I. per quanto riguarda le società:

- le società partecipate che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le loro controllate, per quanto riguarda l'applicazione degli artt. 9 e 12 del D.lgs. n. 39/2013 (art. 22 D.lgs. n. 39/2013);
- le ulteriori società partecipate che svolgono “mere attività economiche o commerciali di rilievo esclusivamente privatistico”, operanti secondo le regole del mercato, nonché le loro controllate;

II. per quanto riguarda gli enti di diritto privato di natura non societaria (es. fondazioni e associazioni):

- le associazioni o le fondazioni costituite da privati, i cui atti costitutivi e Statuti prevedano che la Regione debba nominare uno o più componenti dei relativi organi e a cui non siano assegnati dalla Regione, o da altre Pubbliche amministrazioni o enti pubblici, finanziamenti per il funzionamento;
- le fondazioni bancarie.

2- Cause di inconferibilità e di incompatibilità - d.lgs. 39/2013

1. Le situazioni che determinano inconferibilità, ossia la preclusione, in modo permanente o temporaneo, al conferimento degli incarichi oggetto del presente atto di indirizzo, sono individuate negli articoli 3, 4 comma 1 e comma 1 bis e 7 del d.lgs. 39/2013 e riepilogate sinteticamente, per ciascuna tipologia di incarico, nella tabella allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le cause di incompatibilità, ossia le situazioni che determinano l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di altri incarichi, cariche e attività professionali, sono individuate negli articoli 9, 11, 12 e 13 del d.lgs. 39/2013 e sono riepilogate sinteticamente, per ciascuna tipologia di incarico, nella tabella allegato 2 quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Con riferimento alle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi a soggetti titolari di "incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati", si precisa che:
 - il requisito n. 3 (finanziamento di attività attraverso rapporti convenzionali), di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 1 del D.lgs. n. 39/2013, che concorre a identificare la precitata categoria di enti, non sussiste nel caso di concessione di finanziamenti vincolati per legge;
 - con la locuzione "svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente", che concorre a descrivere incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, si deve intendere il caso di stabile inserimento nell'organizzazione di un ente appartenente a detta tipologia, con svolgimento di attività continuativa, di norma accompagnata dall'utilizzo di locali, attrezzature e impianti tecnici messi a disposizione dall'ente stesso.

3 - Adempimenti anteriori al conferimento dell'incarico

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, commi 1, 3 e 4 del d.lgs. 39/2013, quando un organo politico o il direttore generale, conferisce uno degli incarichi di cui al paragrafo 1 del presente Capo, deve accertare, previamente, l'assenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, individuate dal decreto legislativo medesimo. A tal fine, nella fase istruttoria, il responsabile del procedimento deve acquisire le apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, da parte del soggetto da incaricare, sull'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità.

La dichiarazione ha ad oggetto anche i casi in cui, ai sensi del novellato art. 4, comma 1-bis del d.lgs. n. 39/2013, il soggetto da incaricare abbia svolto nell'anno precedente incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione o attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dalla Regione, di carattere occasionale o non esecutivo o di controllo; in tali ipotesi non si applicano i divieti di conferimento previsti dal comma 1 della medesima norma e l'interessato deve specificare (in apposita sezione della dichiarazione non destinata alla pubblicazione da conservare agli atti del procedimento), la tipologia di attività svolta, nonché il soggetto pubblico o privato a favore del quale è stata effettuata, per consentire il controllo e la gestione di eventuali conflitti di interessi, anche potenziali, da parte della struttura competente di cui al successivo Capo IV paragrafo 1.

La regolazione, nelle presenti Linee di indirizzo, di tale fattispecie e la pubblicazione della relativa dichiarazione costituiscono presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire i potenziali conflitti di interessi, ai sensi del citato art. 4, comma 1-bis.

Ai sensi dell'art. 13-ter del d.l. n. 4/2022 convertito dalla l. n. 25/2022 e per le finalità nello stesso esplicitate, i divieti di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013 non si applicano ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni

avente la medesima popolazione, ferma restando la validità, fino alla loro scadenza naturale, degli incarichi assegnati nel regime transitorio; la disposizione ha effetto sino al 31 dicembre 2024 (o alla diversa data che verrà stabilita in futuri interventi normativi).

2. La dichiarazione deve essere corredata da un elenco di tutti gli incarichi, le cariche e le attività professionali che la persona da nominare svolge o ha svolto nell'ultimo anno, nonché delle eventuali condanne penali riportate. Le dichiarazioni devono essere protocollate in entrata e conservate con gli altri atti istruttori del procedimento finalizzato al conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento verifica, alla luce della documentazione acquisita e delle informazioni disponibili, la sussistenza di eventuali cause di inconferibilità e di incompatibilità.
4. Nell'atto di conferimento dell'incarico deve essere attestato che le dichiarazioni di cui sopra sono state regolarmente acquisite e che, sulla base di queste, non sussistono preclusioni all'incarico stesso.
5. Per facilitare gli operatori, si riportano di seguito le clausole-tipo da inserire nel provvedimento:

Nel preambolo dell'atto:

“Dato atto che l'interessato/a ha dichiarato che non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità, come previste dal d.lgs. 39/2013, ostative al conferimento dell'incarico, come emerge dalle dichiarazioni acquisite in sede istruttoria e conservate agli atti del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, commi 1 e 4, del d.lgs. 39 del 2013”;

“Precisato inoltre che l'interessato/a dovrà, annualmente, per tutta la durata dell'incarico conferito, presentare la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. 39/2013, sulla persistente assenza di cause di incompatibilità.”;

Nel dispositivo dell'atto:

“- di pubblicare tempestivamente, in attuazione dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2013, la dichiarazione resa dall'incaricato/a sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna nella sezione “Amministrazione trasparente”;

“- di stabilire che gli uffici competenti provvedano, annualmente, a verificare che l'incaricato/a adempia all'obbligo previsto dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. 39/2013”.

6. Le disposizioni precedenti devono essere applicate anche in occasione di delega dirigenziale con poteri provvedimentali a un titolare di incarico di elevata qualificazione.
7. L'acquisizione della dichiarazione di cui trattasi condiziona l'efficacia dell'incarico o della delega di poteri provvedimentali di cui al punto 6, ai sensi di quanto previsto all'art. 20, comma 4, del d.lgs. 39/2013.
8. La Direzione generale deve, tramite attivazione di apposito ticket, trasmettere la dichiarazione, per la pubblicazione nelle apposite sezioni di “Amministrazione trasparente”.
9. La dichiarazione inviata per la pubblicazione non deve contenere, nel testo e in allegato, dati o documenti non necessari o che possano violare il diritto alla riservatezza dell'incaricato (ad esempio: copia di documenti di riconoscimento, curriculum vitae, lettere o altre dichiarazioni).
10. Quando l'incarico (amministrativo di vertice, dirigenziale o di “amministratore”) viene prorogato, non occorre acquisire una nuova dichiarazione sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, prima dell'atto di proroga, trattandosi del medesimo incarico, che muta solo il termine di scadenza. Viceversa, se l'incarico è rinnovato, trattandosi, in questo caso, di nuovo e diverso incarico a tutti gli

effetti, è necessario acquisire, a pena di nullità, prima dell'atto di rinnovo, una nuova dichiarazione sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

11. Gli incaricati sono tenuti, al sopraggiungere di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013, per il relativo incarico, a darne tempestiva comunicazione al soggetto che lo ha conferito.

4 - Disposizioni specifiche in caso di incarichi preceduti da atti di assunzione o di mobilità dall'esterno

1. Nei casi in cui gli incarichi comportino la previa stipulazione di un contratto di lavoro (ad esempio: assunzione di dirigenti a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 l.r. 43/2001; assunzione di dirigenti esterni per le strutture speciali, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale e dell'art. 9 della l.r. 43/2001), le dichiarazioni di cui al paragrafo 3 del presente Capo devono essere acquisite in corso di istruttoria prima dell'adozione dell'atto che dispone l'assunzione. Nel relativo preambolo deve essere necessariamente evidenziata l'avvenuta acquisizione di tale dichiarazione e si deve dare atto che è stato verificato che non sussistono preclusioni all'assunzione.
2. L'acquisizione di dirigenti in comando, distacco o in altre forme di assegnazione temporanea e il loro trasferimento nell'organico della Regione, devono essere sempre preceduti, in sede istruttoria, dall'acquisizione delle pertinenti dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.

5 - Disposizioni specifiche per il conferimento di incarichi di "amministratore"

1. Le disposizioni procedurali illustrate al paragrafo 3 del presente Capo, devono essere applicate anche in caso di conferimento di un incarico di "amministratore" sia che l'Assemblea effettui direttamente la nomina, sia che effettui una semplice designazione (se la nomina conseguente alla designazione è, ai sensi di disposizioni normative o statutarie sostanzialmente vincolata o se non può prescindere dalla designazione) in un ente pubblico o in un ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, fatte salve le specificazioni di seguito indicate.
2. In caso di nomina o designazione ad "amministratore" di un dipendente regionale, a qualunque qualifica questi appartenga, deve essere acquisita, nel corso dell'istruttoria, anche la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, secondo quanto prescritto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Nel preambolo dell'atto di nomina o di designazione all'incarico, deve essere evidenziato che le già menzionate dichiarazioni sostitutive sono state regolarmente acquisite e che, sulla base di queste, non risultano preclusioni alla nomina.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, primo periodo, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti non possono essere amministratori delle società a controllo pubblico. Nel caso di nomina o designazione di dipendente regionale in altre tipologie di enti di diritto privato, gli eventuali compensi collegati all'incarico devono essere comunque corrisposti, dall'ente presso cui il dipendente è stato nominato o designato, direttamente all'Amministrazione regionale.
4. In caso di sola designazione da parte dell'Assemblea legislativa, spetta all'ente pubblico o all'ente di diritto privato in controllo di livello regionale, competente per la nomina, effettuare la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, della dichiarazione sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, e provvedere all'acquisizione annuale delle dichiarazioni sulla mancata insorgenza di cause di incompatibilità oltre che alla relativa vigilanza.
5. Nel caso spetti direttamente all'Assemblea legislativa la nomina dell'"amministratore", l'acquisizione e l'accertamento sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, da effettuarsi in sede di

conferimento dell'incarico, compete all'Assemblea stessa, che deve provvedere anche alla pubblicazione della dichiarazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente". Viceversa, spetta all'ente controllato acquisire la dichiarazione annuale sulla persistente assenza di cause di incompatibilità, procedendo alla pubblicazione e dando comunicazione dell'avvenuto adempimento al RPCT dell'Assemblea.

6. Al di fuori delle ipotesi già contemplate (atto di nomina o designazione da parte dell'Amministrazione regionale), se viene nominato, dall'Assemblea dei soci o da organo analogo di un ente di diritto privato in controllo pubblico, un dipendente dell'Assemblea legislativa, questi, a qualunque qualifica appartenga, è tenuto, prima della accettazione, a informare immediatamente per iscritto il Direttore generale, allegando:
 - copia della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rilasciata all'ente di diritto privato in controllo pubblico;
 - dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse.
7. Il Direttore generale, ricevuta la comunicazione ed espletata apposita istruttoria, è tenuto ad attestare, entro 15 giorni, a fini amministrativi, che non risultano cause ostative all'espletamento dell'incarico, anche per quanto riguarda possibili conflitti di interesse, e che l'attività deve intendersi svolta nell'interesse pubblico, in costanza di servizio. Gli eventuali compensi collegati alla nomina devono essere corrisposti, dall'ente presso cui il dipendente è stato nominato, direttamente all'Amministrazione regionale, per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate (art. 16 d.l. 90/2014). Il nominato deve quindi consegnare l'atto di cui sopra all'"ente di diritto privato in controllo pubblico regionale", unitamente all'accettazione, perfezionando il procedimento di nomina.
8. Nell'ipotesi di cui ai punti 6 e 7, sarà cura dello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico regionale pubblicare le dichiarazioni sostitutive sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità sul proprio sito istituzionale, nonché verificare e contestare l'insorgere di cause di incompatibilità e acquisire annualmente una dichiarazione aggiornata, nel rispetto dell'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013.

6 - Disposizioni specifiche in caso di nomina o designazione di soggetti che non rivestono il ruolo di "amministratore" presso un ente di diritto privato in controllo pubblico regionale

1. Nel caso in cui l'Assemblea legislativa debba nominare o designare un dipendente regionale come componente di un organo di indirizzo di ente di diritto privato in controllo pubblico regionale, a cui non siano affidati poteri gestionali e di rappresentanza (e quindi non sia "amministratore" ai fini e per gli effetti del d.lgs. 39/2013), in fase istruttoria deve essere comunque accertata l'assenza di conflitti di interessi, acquisendo la prescritta dichiarazione.
2. Nella fattispecie descritta al punto 1, nel preambolo dell'atto di nomina e di designazione deve essere dato atto dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi che possano configurarsi quali cause ostative alla nomina o designazione.
3. Nel caso in cui un organo (es.: Assemblea dei soci) dell'ente di diritto privato in controllo pubblico, a cui partecipi come socio la Regione Emilia-Romagna, nomini componente di un organo di indirizzo, senza poteri gestionali e di rappresentanza, un dipendente regionale, l'incaricato, prima dell'accettazione, deve informare per iscritto il direttore generale, consegnando la dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi.
4. Gli eventuali compensi collegati alla nomina devono essere corrisposti, dall'Ente presso cui il dipendente è stato nominato, direttamente all'Amministrazione regionale, per confluire nelle risorse

destinate al trattamento economico accessorio del personale, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate.

7 – Dichiarazioni annuali successive al conferimento dell'incarico

1. Dopo il conferimento dell'incarico, l'interessato deve presentare annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al medesimo d.lgs. 39/2013, utilizzando, a seconda della tipologia di incarico, i moduli messi a disposizione dal RPCT.
2. La disposizione di cui al punto 1 si applica anche nel caso di delega dirigenziale di poteri provvedimentali a titolari di incarichi di elevata qualificazione.
3. La dichiarazione annuale deve essere acquisita dal responsabile del procedimento, tra il 1° gennaio e il 30 giugno degli anni successivi (ogni anno per tutta la durata dell'incarico).
4. L'incaricato è tenuto all'inoltro della dichiarazione al responsabile del procedimento di conferimento (o assunzione o mobilità oppure di delega di poteri provvedimentali); in ogni caso, il responsabile del procedimento verifica e fa osservare il prescritto adempimento.
5. La Direzione generale deve quindi provvedere alla pubblicazione della dichiarazione, tramite attivazione di apposito ticket, nelle apposite sezioni di "Amministrazione trasparente".
6. La dichiarazione inviata per la pubblicazione, inoltre, non deve contenere, nel testo o in allegato, dati o documenti non necessari o che possano violare il diritto alla riservatezza dell'incaricato (ad esempio copia di documenti di riconoscimento, curriculum vitae, lettere o altre dichiarazioni).
7. Il titolare di un incarico ha comunque l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'organo che lo ha nominato, dell'insorgere di una causa di inconfirmità o di incompatibilità, a prescindere dall'adempimento disciplinato nel presente paragrafo.

CAPO III - INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. 165/2001 E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1 - Applicazione dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 – prevenzione del fenomeno della corruzione nella assegnazione alle strutture

1. Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, i dipendenti pubblici, a qualunque categoria o qualifica appartengano, che sono condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, "non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati".

2. Per la trasversalità e diffusività delle funzioni pubbliche citate al punto 1, è demandato al responsabile di ogni struttura di livello dirigenziale il compito di accertarsi del rispetto della prescrizione di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001. A tal fine occorre tenere conto, in primo luogo, dei processi amministrativi a rischio corruzione come approvati dalla pianificazione triennale di prevenzione della corruzione e relativi aggiornamenti annuali (PIAO) ascritti alle seguenti aree:

- "Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario";

- “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”;
- “Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio”.

3. Ai dirigenti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati richiamati al punto 1, non può essere conferito l’incarico di responsabile di struttura avente funzioni di “vigilanza e controllo” sulle stesse strutture o processi amministrativi a rischio (art. 3, comma 4, del d.lgs. 39/2013).

4. Negli avvisi di mobilità esterna o interna finalizzati a ricoprire posizioni lavorative, anche non dirigenziali, per aree e processi amministrativi a rischio corruzione interessati dall’applicazione dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, si deve acquisire dai candidati, anche nell’ambito della domanda e a condizione di inammissibilità della stessa, la dichiarazione circa l’insussistenza di condanne per i reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale.

5. Ogni assegnazione alle attività di un processo a rischio corruzione interessato dall’applicazione dell’art. 35-bis, deve essere preceduta dall’acquisizione, a cura del responsabile della struttura, della predetta dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo il modulo predisposto dal RPCT e messo a disposizione sulla intranet regionale.

6. Restano ferme le disposizioni emanate in materia, tra le quali quelle di cui alla l. 27 marzo 2001, n. 97 recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

2 – Applicazione dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 - prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di settore, gli esperti, interni o esterni all’amministrazione regionale, che partecipano ad organismi di valutazione tecnico-amministrativa, comunque denominati (ad esempio: nucleo di valutazione, comitato, commissione), nell’ambito di procedimenti che assicurano, direttamente o indirettamente, vantaggi economici a terzi, devono rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione sull’assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale. La medesima disposizione si applica a coloro che partecipano, anche con compiti di segreteria, a commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi.

2. I soggetti di cui al punto 1, devono inoltre dichiarare l’assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi che comporti obbligo di astensione.

3. Il RPCT rende disponibili appositi moduli sulla intranet regionale per facilitare gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2.

4. Per i controlli relativi alle dichiarazioni di cui al punto 1 si applicano le disposizioni di cui all’allegato A).

5. I componenti delle commissioni costituite per la gestione delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, rilasciano le dichiarazioni espressamente previste da quest’ultimo testo normativo, tra le quali quelle di cui all’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.

3 – Applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento sull’obbligo di comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti di interesse, anche nell’esercizio di attività ispettiva

1. Per fare emergere possibili conflitti di interesse con l’attività della struttura di assegnazione, ai sensi del Codice di comportamento nazionale e regionale, ogni collaboratore regionale, con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, quando viene assegnato a una struttura deve informare il relativo responsabile di tutti i rapporti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, secondo le precisazioni richieste dai Codici stessi.

2. La disposizione richiamata al punto 1 si applica anche al personale di altre pubbliche amministrazioni o di enti, pubblici o privati, acquisito in comando o distacco, così come a tutti coloro che operano presso le strutture con contratti di lavoro flessibile, anche diverso da quello subordinato a tempo determinato (es. contratti di formazione lavoro e contratti di somministrazione), qualsiasi sia il contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile.

Qualora il personale svolga attività ispettiva e di vigilanza, deve rendere le apposite dichiarazioni previste dal Codice di comportamento regionale.

3. Il dirigente, prima dell'assunzione di un incarico e qualunque sia il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, deve comunicare la presenza di:

- partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica dirigenziale conferita;
- parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatto frequente con la struttura presso cui è incaricato di esercitare funzioni dirigenziali ovvero che siano coinvolti nelle relative decisioni o attività.
- Il dirigente deve inoltre informare il proprio responsabile di altre possibili situazioni di conflitto che dovessero successivamente insorgere.

4. Spetta ai dirigenti verificare che le comunicazioni di cui ai precedenti punti siano effettivamente rese da ogni collaboratore nella struttura di loro responsabilità.

5. Le comunicazioni di cui ai precedenti punti sono in ogni caso acquisite dal Settore funzionamento e gestione.

4 – Comunicazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. Nel caso in cui, dalle dichiarazioni e dalle comunicazioni acquisite in applicazione di quanto previsto ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente Capo, emergano conflitti di interesse, anche potenziali, il dirigente responsabile dell'acquisizione della dichiarazione deve darne comunicazione immediata al RPCT, per concordare le iniziative e le misure più opportune da adottare, come l'assegnazione del dipendente ad altre attività.

2. Le dichiarazioni e comunicazioni menzionate nel presente Capo, devono essere conservate presso le strutture di assegnazione del personale, per permettere i controlli, previsti al paragrafo 4 del Capo IV.

CAPO IV – SISTEMA DI VIGILANZA E SANZIONATORIO

1 - Vigilanza sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 39/2013 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al d.lgs. 39/2013, acquisite prima del conferimento dell'incarico e sulle dichiarazioni annuali.

1. I controlli, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013, devono essere attivati entro quindici giorni dalla data di adozione dell'atto di conferimento di uno degli incarichi di cui al paragrafo 1 del Capo II del presente atto.

2. I controlli sono di competenza del Settore Funzionamento e gestione, tranne nell'ipotesi di eventuali controlli afferenti alle nomine effettuate da parte dell'Assemblea legislativa, che sono di competenza del Settore Affari legislativi e coordinamento delle commissioni assembleari.

2bis). I controlli di cui al presente paragrafo sono effettuati anche ai fini degli adempimenti di cui al Capo II paragrafo 3 punto 1.

3. La procedura di controllo deve essere conclusa entro 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dal termine delle operazioni il dirigente del Settore Funzionamento e gestione deve trasmettere una relazione di sintesi sull'attività svolta e sugli esiti conseguenti al RPCT.

4. Qualora, nella citata relazione, fossero evidenziate divergenze tra quanto dichiarato e quanto verificato, il RPCT provvede a comunicarlo al soggetto interessato, dandogli un termine di 10 giorni per fornire chiarimenti.

5. Il RPCT, dopo aver sentito l'interessato o comunque decorsi inutilmente i 10 giorni di cui al punto che precede, adotta le iniziative ritenute necessarie e opportune.

6. Resta ferma, nelle fattispecie specifiche in cui è applicabile, la procedura di contestazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 39/2013, come delineata in dettaglio al paragrafo 3 del presente Capo.

7. Per le dichiarazioni sostitutive annuali di incompatibilità successive alla prima, da presentare ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. 39/2013 la procedura di controllo verrà avviata entro il mese di luglio e conclusa con le medesime tempistiche e modalità indicate al precedente punto 3.

8. Qualora, nella relazione di cui al punto precedente fossero evidenziate divergenze tra quanto dichiarato e quanto verificato, il RPCT acquisisce chiarimenti dall'interessato, secondo la procedura già delineata ai punti 4, 5 e 6.

2 - Controlli sulla corretta pubblicazione delle dichiarazioni inerenti all'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013

1. Il RPCT, tramite la propria struttura, verifica annualmente la corretta e tempestiva pubblicazione delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013.

2. I risultati della verifica di cui al punto precedente sono descritti in una apposita relazione.

3 – Procedura di contestazione finalizzata all'eventuale decadenza dell'incarico o alla dichiarazione di nullità dello stesso

1. Il RPCT dell'Assemblea legislativa, quando viene a conoscenza, d'ufficio o su segnalazione, dell'inconferibilità oppure dell'incompatibilità dell'incarico di cui al Capo II, punti 1.1, 1.2, 1.3., originaria o sopravvenuta, a carico del relativo titolare nominato da un organo o da un dirigente dell'Assemblea legislativa, attiva il procedimento amministrativo di accertamento, finalizzato alla dichiarazione di nullità o di decadenza o di interdizione al conferimento di incarichi.

In tale ipotesi deve provvedere tempestivamente alla contestazione del fatto all'interessato e, nel caso in cui risulti che l'incarico fosse inconferibile o incompatibile sin dall'origine, il RPCT contesta il fatto anche all'organo che ha conferito l'incarico e al responsabile del procedimento.

2. La contestazione deve essere circostanziata, effettuata per iscritto e notificata agli interessati a cura del RPCT.

3. Gli interessati hanno cinque giorni di tempo, dalla data della notifica, per la trasmissione di eventuali controdeduzioni al RPCT. L'interessato può anche comunicare, entro il termine di cui sopra, che intende rimuovere la causa esterna di incompatibilità, conservando l'incarico. Per non decadere dall'incarico, l'interessato deve comunicare, dandone prova documentale, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della notifica della contestazione, di avere rimosso la causa esterna di incompatibilità.

4. Se il RPCT ritiene esaustive e accoglibili le argomentazioni dell'interessato, il procedimento viene archiviato, con nota formale e motivata, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni da parte dell'interessato.

5. Se le argomentazioni sostenute dall'interessato non sono accolte o se questo non fornisce riscontro, il RPCT, completati i propri accertamenti, entro il termine di 15 giorni dalla data della notifica della contestazione:

- accerta l'esistenza della condizione di nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e dell'eventuale contratto collegato, di lavoro subordinato o autonomo, di cui all'art. 17 del D.Lgs.39/2013, quando sia rilevata l'inconferibilità dell'incarico sin dall'origine;
- dà atto della decadenza dall'incarico e della risoluzione del relativo contratto, in caso di sopravvenuta inconferibilità o incompatibilità;
- applica le sanzioni previste al paragrafo 6.

4 – Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e al Codice comportamento sull'obbligo di comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti di interessi

1. Il RPCT vigila sulla corretta acquisizione, da parte dei dirigenti responsabili di struttura, delle dichiarazioni e comunicazioni illustrate al Capo III, paragrafi 1 e 3, effettuando un controllo a campione. Annualmente per la struttura sorteggiata ai sensi del paragrafo 5, numero 5) viene verificata la regolare acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e delle comunicazioni di assenza di conflitto di interesse di tutti i collaboratori e dirigenti ad essa assegnati alla data del sorteggio.

2. Nel mese di luglio di ogni anno il Settore Funzionamento e gestione avvia la procedura di controllo per le seguenti tipologie di dipendenti (con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo indeterminato assegnati all'organico dell'Assemblea legislativa):

- a. tutti i dirigenti, Capo di Gabinetto, direttore generale, con qualsiasi tipologia di incarico;
- b. tutti i titolari di incarico di elevata qualificazione;
- c. il 10% del restante personale.

3. Il metodo da utilizzare per la campionatura del personale di cui alla lettera c) sottoposto al controllo deve essere necessariamente improntato a garanzia dell'esigenza di casualità delle verifiche ed è quello del sorteggio pubblico mediante un generatore di numeri casuali. Il campione viene individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile nell'Intranet regionale, inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:

- valore minimo: sempre 1;
- valore massimo: numero delle dichiarazioni da controllare;
- numeri da generare: percentuale prevista per il controllo, ossia 10%, come precisato al punto 2;
- seme generatore: primo numero estratto a sorte sulla ruota di Roma del gioco del lotto, con riferimento all'ultima estrazione utile prima del giorno fissato per il sorteggio. Le operazioni di determinazione del campione sono effettuate a cura del responsabile del procedimento di controllo, coadiuvato da incaricati appartenenti alla medesima struttura. Di tali operazioni viene redatto un verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento di controllo e dagli incaricati, che viene tenuto agli atti.

4. Dell'esito del sorteggio deve essere data comunicazione pubblica, nell'Intranet regionale.

5. La procedura di controllo sulle dichiarazioni sostitutive deve essere avviata entro 15 giorni dal sorteggio e conclusa entro 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dal termine delle operazioni di verifica, il dirigente del Settore Funzionamento e gestione deve trasmettere una relazione di sintesi sull'attività svolta e sugli esiti conseguenti al RPCT.

5 - Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti con cui sono stipulati contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, per la verifica

della sussistenza di relazioni di parentela o affinità, coniugio o convivenza con dipendenti, anche ai fini di organizzazione interna

1. Per assicurare il rispetto della normativa in materia di prevenzione dei conflitti di interesse e degli obblighi di astensione, di cui ai Codici di comportamento nazionale e regionale, all'art. 18 bis della l.r. n. 43/2001, all'art. 1, comma 9, lett. e), della l. n. 190 /2012, all'art. 6 bis della l. n. 241/1990, il RPCT monitora, con riferimento a dirigenti e dipendenti regionali - e alla loro assegnazione organizzativa - nonché a soggetti con cui sono stipulati contratti o che sono destinatari di autorizzazioni, concessioni o erogazioni di vantaggi economici di qualunque genere, eventuali rapporti di parentela o affinità, coniugio o convivenza.

2. Ai fini di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della l. n. 190/2012 il RPCT si avvale degli esiti del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, previsto dal Piano annuale adottato in attuazione della delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea n. 87 del 15 novembre 2017

3. Si precisa che in riferimento alle categorie di atti selezionati annualmente dal Piano dei controlli e ai conseguenti atti estratti, il gruppo di lavoro che svolge tale controllo è incaricato di svolgere sugli stessi atti, anche il controllo dei rapporti tra amministrazione e soggetti con cui sono stati stipulati contratti o che sono beneficiari di vantaggi economici. Gli esiti di tale controllo sono inviati al RPCT, con apposita relazione, entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni.

4. Dopo avere individuato i beneficiari di ogni atto estratto, il controllo di cui al punto 3 consisterà nella verifica delle relazioni di coniugio o convivenza, parentela e affinità fino al secondo grado, del responsabile del procedimento e del dirigente che ha adottato l'atto finale, se diverso dal primo soggetto.

5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con riferimento ai controlli relativi all'art. 18-bis della L.R. n. 43 del 2001, entro il 31 marzo, predispone il sorteggio di una struttura dell'Assemblea legislativa utilizzando un generatore di numeri casuali associando ad ogni struttura un numero crescente sulla base dell'ordine alfabetico. Il RPCT, con riferimento alla struttura estratta esegue le verifiche. Predispone una relazione entro 15 giorni dalla conclusione dei suddetti controlli. Sono fatte salve eventuali segnalazioni, a cui conseguirà una puntuale verifica da parte del RPCT.

6. Qualora, a seguito dei controlli di cui ai punti 4 e 5, siano riscontrati rapporti di parentela o affinità, e quindi violazioni dell'obbligo di astensione per conflitto di interessi, il RPCT, in esito alle verifiche, provvede, se del caso, a darne segnalazione all'Ufficio per i procedimenti disciplinari e al Direttore generale, ai fini dell'accertamento delle conseguenti responsabilità disciplinari e dirigenziali

6 – Conseguenze in caso di inadempimento e sanzioni

1. Gli atti di conferimento degli incarichi, e i relativi contratti, adottati in violazione del D.lgs. n. 39/2013, sono nulli, come previsto all'art. 17 del medesimo decreto.

2. Ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. 39/2013, se una delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità risultasse mendace, non è possibile conferire all'interessato uno degli incarichi previsti dal medesimo decreto per un periodo di cinque anni.

3. I componenti degli organi che hanno conferito gli incarichi dichiarati nulli:

- sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati; sono esenti da responsabilità i componenti assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti (art. 18, comma 1, D.lgs. n. 39/2013);
- non possono conferire per tre mesi gli incarichi di loro competenza (art. 18, comma 2, D.lgs. n. 39/2013).

4. In caso di applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. 39/2013, si deve procedere alla sostituzione dei soggetti conferenti, nel rispetto delle seguenti regole:

- la preclusione temporanea al conferimento di incarichi deve intendersi totale, ossia con riferimento a qualsiasi tipo di incarico anche non contemplato nel D.lgs. n. 39/2013, compresi gli incarichi di livello non dirigenziale (es. conferimento di incarichi di elevata qualificazione);
- il dirigente gerarchicamente superiore sostituisce quello temporaneamente interdetto (es.: il direttore generale sostituisce il responsabile di Settore interdetto);
- il direttore generale o il Capo di Gabinetto del Presidente, temporaneamente interdetto si sostituiscono a vicenda.

5. Nel caso di sanzione interdittiva che colpisca organi di indirizzo politico, non si provvederà al conferimento di incarichi di loro competenza per tutta la durata della interdizione (tre mesi), salvo che non intervengano esigenze eccezionali e improrogabili.

6. Gli atti di accertamento di violazioni del d.lgs. 39/2013 devono essere pubblicati sul sito web istituzionale della Regione.

7. L'inosservanza delle presenti linee di indirizzo, comprese le prescrizioni per l'attuazione dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 e dei Codici di comportamento, può comportare responsabilità disciplinare e/o dirigenziale, a carico dei dirigenti e del restante personale.

Tabelle n. 1) RIEPILOGO CAUSE DI INCONFERIBILITÀ

Tabella 1.1 - Conferimento di incarichi amministrativi di vertice presso le strutture dell'Assemblea legislativa

Riferimento normativo	Cause di inconferibilità previste per incarichi amministrativi di vertice	Note
Art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013	Condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.	lett. a) modificata con aggiunta degli "enti di diritto privato in controllo pubblico" ex l. 35/2022
Art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013	Titolarità di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nell'anno antecedente.	
Art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013	Esercizio in proprio di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna nell'anno antecedente.	
Art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti.	Ai sensi dell'art. 13-ter del d.l. n. 4/2022 convertito in l. n. 25/2022 e per le finalità nello stesso esplicitate, e dell'art. 1 bis comma 1 del d.l. n. 215/2023 convertito in l. n. 18/2024, fino al 31 dicembre 2024 (o alla diversa data che verrà stabilita in futuri interventi normativi) i divieti di cui all'art.7, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013 non si applicano ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ferma restando la validità, fino alla loro scadenza naturale, degli incarichi assegnati nel regime transitorio.
Art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nella medesima Regione, nell'anno antecedente.	
Art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), nell'anno antecedente , di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: <ul style="list-style-type: none"> • della Regione Emilia-Romagna; oppure da parte di: • di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima Regione. 	L'art. 7 comma 3 del d.lgs. 39/2013, prevede che le inconferibilità di cui al medesimo articolo 7, "non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione ... che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi."

Tabella 1.2 - Conferimento di incarichi dirigenziali presso le strutture dell'Assemblea legislativa

Riferimento normativo	Cause di inconferibilità previste per incarichi dirigenziali	Note
Art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 39/2013	Condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.	Causa di inconferibilità prevista per incarichi dirigenziali sia interni che esterni.
Art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 39/2013	Titolarità di incarichi e cariche, nell'anno antecedente , in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla stessa direzione generale della Regione Emilia-Romagna che conferisce l'incarico.	Causa di inconferibilità prevista solo per incarichi dirigenziali esterni .
Art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 39/2013	Esercizio in proprio, nell'anno antecedente , di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla stessa direzione generale della Regione Emilia-Romagna che conferisce l'incarico.	Causa di inconferibilità prevista solo per incarichi dirigenziali esterni .
Art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 39/2013	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti .	Ai sensi dell'art. 13-ter del d.l. n. 4/2022 convertito in l. n. 25/2022 e per le finalità nello stesso esplicitate, e dell'art. 1 bis comma 1 del d.l. n. 215/2023 convertito in l. n. 18/2024, fino al 31 dicembre 2024 (o alla diversa data che verrà stabilita in futuri interventi normativi) i divieti di cui all'art.7, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013 non si applicano ai <i>componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione</i> , ferma restando la validità, fino alla loro scadenza naturale, degli incarichi assegnati nel regime transitorio.
Art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 39/2013	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima Regione, nell'anno antecedente .	Ai sensi dell'art. 13-ter del d.l. n. 4/2022 convertito in l. n. 25/2022 e per le finalità nello stesso esplicitate, e dell'art. 1 bis comma 1 del d.l. n. 215/2023 convertito in l. n. 18/2024, fino al 31 dicembre 2024 (o alla diversa data che verrà stabilita in futuri interventi normativi) i divieti di cui all'art.7, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013 non si applicano ai <i>componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione</i> , ferma restando la validità, fino alla loro scadenza naturale, degli incarichi assegnati nel regime transitorio.
Art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 39/2013	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), nell'anno antecedente , di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: <ul style="list-style-type: none"> • della Regione Emilia-Romagna; oppure da parte di: <ul style="list-style-type: none"> • di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima Regione. 	Causa di inconferibilità prevista per incarichi dirigenziali sia interni che esterni. L'art. 7 comma 3 del d.lgs. 39/2013, prevede che le inconferibilità di cui al medesimo articolo 7, <i>"non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione ... che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi."</i>

Tabella 1.3 Conferimento di incarichi di “amministratore” di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Riferimento normativo	Cause di inconferibilità previste per incarichi di amministratore di enti privati in controllo pubblico	Note
<p>Art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. 39/2013</p>	<p>Condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale.</p>	<p>Si applica per incarichi di “amministratore” di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale o locale.</p>
<p>Art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 39/2013</p>	<p>Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell’Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti.</p>	<p>Ai sensi dell’art. 13-ter del d.l. n. 4/2022 convertito in l. n. 25/2022 e per le finalità nello stesso esplicitate, e dell’art. 1 bis comma 1 del d.l. n. 215/2023 convertito in l. n. 18/2024, fino al 31 dicembre 2024 (o alla diversa data che verrà stabilita in futuri interventi normativi) i divieti di cui all’art.7, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013 non si applicano ai <i>componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione</i>, ferma restando la validità, fino alla loro scadenza naturale, degli incarichi assegnati nel regime transitorio.</p>
<p>Art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 39/2013</p>	<p>Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima Regione, nell’anno antecedente.</p>	<p>Si applica per incarichi di “amministratore” di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (ente in controllo della Regione Emilia-Romagna).</p>
<p>Art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 39/2013</p>	<p>Presidente o Amministratore delegato, nell’anno antecedente, di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: - della Regione Emilia-Romagna oppure da parte di: -di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima Regione.</p>	<p>Si applica per incarichi di “amministratore” di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (ente in controllo della Regione Emilia-Romagna).</p> <p>L’art. 7 comma 3 del d.lgs. 39/2013, prevede che le inconferibilità di cui al medesimo articolo 7, “<i>non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione ... che, all’atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.</i>”</p> <p>-----</p> <p>N.B. Alle figure di <i>Presidente o Amministratore delegato</i> è assimilabile ogni altro incarico che abbia comportato l’esercizio di poteri gestionali e di rappresentanza.</p>

Tabella 1.4 Conferimento di incarichi di “amministratore” di enti pubblici

Riferimento normativo	Cause di inconferibilità previste per incarichi di amministratore di ente pubblico	Note
Art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 39/2013	Condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello nazionale, regionale o locale
Art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 39/2013	Titolarietà di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nell’anno antecedente.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello nazionale, regionale o locale, conferiti dalla Regione
Art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 39/2013	Esercizio in proprio di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna nell’anno antecedente.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello nazionale, regionale o locale, conferiti dalla Regione
Art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. 39/2013	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell’Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti.	Ai sensi dell’art. 13-ter del d.l. n. 4/2022 convertito in l. n. 25/2022 e per le finalità nello stesso esplicitate, e dell’art. 1 bis comma 1 del d.l. n. 215/2023 convertito in l. n. 18/2024, fino al 31 dicembre 2024 (o alla diversa data che verrà stabilita in futuri interventi normativi) i divieti di cui all’art.7, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013 non si applicano ai <i>componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione</i> , ferma restando la validità, fino alla loro scadenza naturale, degli incarichi assegnati nel regime transitorio.
Art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. 39/2013	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima Regione, nell’anno antecedente.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici regionali.
Art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. 39/2013	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), nell’anno antecedente , di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: - della Regione Emilia-Romagna, oppure da parte: -di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima Regione.	L’art. 7 comma 3 del d.lgs. 39/2013, prevede che le inconferibilità di cui al medesimo articolo 7, “ <i>non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione ... che, all’atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.</i> ”

Tabelle n. 2) RIEPILOGO CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Tabella 2.1 - Incarichi amministrativi di vertice presso le strutture dell'Assemblea legislativa

Riferimento normativo	Cause di incompatibilità previste per incarichi amministrativi di vertice	Note
Art. 9, comma 1, d.lgs. 39/2013	Titolarità di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.	Si applica solo se l'incarico amministrativo di vertice da conferire a cura della Regione Emilia-Romagna comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dall'ente di diritto privato vigilato o controllato.
Art. 9, comma 2, d.lgs. 39/2013	Esercizio in proprio, da parte dell'incaricato, di un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna.	
Art. 11, comma 1, d.lgs. 39/2013	Carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L. 400/1988, Parlamentare.	
Art. 11, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna.	
Art. 11, comma 2, lett. b), d.lgs. 39/2013	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima Regione.	
Art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. 39/2013	Carica di Presidente e Amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo della Regione Emilia-Romagna.	Alla carica di Presidente e Amministratore delegato è assimilata ogni altra carica di amministratore con i poteri gestionali e di rappresentanza, in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Tabella 2.2 - Incarichi dirigenziali presso le strutture dell'Assemblea legislativa

Riferimento normativo	Cause di incompatibilità previste per incarichi dirigenziali	Note
Art. 9, comma 1, d.lgs. 39/2013	Titolarità di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.	Si applica solo se l'incarico dirigenziale, interno o esterno, da conferire a cura della Regione Emilia-Romagna comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dall'ente di diritto privato vigilato o controllato.
Art. 9, comma 2, d.lgs. 39/2013	Esercizio in proprio, da parte dell'incaricato, di un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna.	Si applica per il conferimento di incarichi dirigenziali sia interni che esterni.
Art. 12, comma 1, d.lgs. 39/2013	Carica di componente di organo di indirizzo nella Regione Emilia-Romagna o dell'Ente che ha conferito l'incarico.	Si applica per il conferimento di incarichi dirigenziali sia interni che esterni.
Art. 12, comma 2, d.lgs. 39/2013	Carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L. 400/1988, Parlamentare.	Si applica per il conferimento di incarichi dirigenziali sia interni che esterni.
Art. 12, comma 3 lett. a), d.lgs. 39/2013	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna.	Si applica per il conferimento di incarichi dirigenziali sia interni che esterni.
Art. 12, comma 3 lett. b), d.lgs. 39/2013	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima Regione.	Si applica per il conferimento di incarichi dirigenziali sia interni che esterni.
Art. 12, comma 3 lett. c), d.lgs. 39/2013	Carica di Presidente e Amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo della Regione Emilia-Romagna.	Alla carica di Presidente e Amministratore delegato è assimilata ogni altra carica di amministratore con i poteri gestionali e di rappresentanza, in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Tabella 2.3 Incarichi di “amministratore” di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale

Riferimento normativo	Incompatibilità previste per incarichi di amministratore di enti privati in controllo pubblico	Note
Art. 9, comma 2, d.lgs. 39/2013	Esercizio in proprio, da parte dell’incaricato, di un’attività professionale regolata o finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
Art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. 39/2013	Titolare di incarico amministrativo di vertice presso la Regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
Art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. 39/2013	Titolare di incarico di amministratore di ente pubblico di livello regionale.	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
Art. 11, comma 3, lett. c), d.lgs. 39/2013	Titolare di incarico amministrativo di vertice presso una provincia o un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna, o una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, del territorio della Regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di Amministratore (ogni componente di organi di indirizzo, se esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale
Art. 11, comma 3, lett. c), d.Lgs. 39/2013	Titolare di incarico di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale del territorio della Regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di Amministratore (ogni componente di organi di indirizzo, se esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale
Art. 12, comma 3, d.lgs. 39/2013	Titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna oppure presso un ente pubblico regionale oppure presso un ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale

Art. 12, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 39/2013)	Titolare di incarico dirigenziale presso le pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale nel territorio della Regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di Amministratore (ogni componente di organi di indirizzo, se esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale (o di province, o di comuni con popolazione superiore a 15.000 ab. o forme associative tra comuni con la medesima popolazione, nell'ambito del territorio regionale).
Art. 13, comma 1, d.lgs. 39/2013	Carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di stato, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L.400/1988, Parlamentare.	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale o locale
Art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 39/2013	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (ente in controllo della Regione Emilia-Romagna)
Art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 39/2013	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima Regione.	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (ente in controllo della Regione Emilia-Romagna).
Art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 39/2013	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: - della Regione Emilia-Romagna, oppure da parte: -di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima Regione.	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
Art. 14, comma 2, lett. a), d.lgs. 39/2013	Direttore generale, direttore amministrativo o direttore sanitario in una delle aziende sanitarie locali dell'Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di amministratore anche senza poteri gestionali in enti di livello regionale (ente in controllo della Regione Emilia-Romagna) che svolgano funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio Sanitario regionale.

<p>Art. 14, comma 2, lett. c), d.lgs. 39/2013</p>	<p>Direttore generale, direttore amministrativo o direttore sanitario in una delle aziende sanitarie locali dell'Emilia-Romagna.</p>	<p>Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (o di province, o di comuni con popolazione superiore a 15.000 ab. o forme associative tra comuni con la medesima popolazione, nell'ambito del territorio regionale).</p>
--	--	---

Tabella 2.4 Incarichi di “amministratore” di enti pubblici

Riferimento normativo	Incompatibilità previste per incarichi di amministratore di ente pubblico	Note
Art. 9, comma 2, d.lgs. 39/2013	Esercizio in proprio, da parte dell'incaricato, di un'attività professionale regolata o finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici conferiti dalla Regione Emilia-Romagna.
Art. 11, comma 1, d.lgs. n. 39/2013	Carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di stato, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L.400/1988, Parlamentare.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello nazionale, regionale o locale
Art. 11, comma 2, lett. a), d.lgs. 39/2013	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello regionale.
Art. 11, comma 2, lett. b), d.lgs. 39/2013	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima Regione.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello regionale.
Art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. 39/2013	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza) di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello regionale.
Art. 14, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013	Direttore generale, direttore amministrativo o direttore sanitario in una delle aziende sanitarie locali dell'Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di amministratore anche senza poteri gestionali in enti pubblici regionali che svolgano funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Lea Maresca, Responsabile di SETTORE FUNZIONAMENTO E GESTIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2024/37

IN FEDE

Lea Maresca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2024/37

IN FEDE

Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

XI Legislatura

Delibera Num. 36 del 06/06/2024

Seduta Num. 20

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario Bergamini Fabio
